

CAMERA PENALE DI ENNA

camerapenale.enna@virgilio.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Al Presidente della Corte di
Appello di Caltanissetta**

**Al Presidente del Tribunale di
Enna**

**Al Procuratore della Repubblica di
Enna**

**Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari
presso Tribunale di Enna**

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 24 e 25 giugno 2021

La Camera Penale di Enna in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 11.6.2021

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di due giorni e si terrà dal 24 al 25 giugno 2021; la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 11.6.2021, attiene al caso "Mottarone"-Verbania- alle circostanze e alle modalità riferite e nelle quali è maturata la decisione della revoca della assegnazione del fascicolo alla Dott.ssa Banci Buonamici;

alla riferita qualità in capo alla dott.ssa Banci Buonamici di Giudice supplente quale motivo di revoca del fascicolo; all'applicazione del principio tabellare sopra richiamato esclusivamente solo per il fascicolo "Mottarone" essendo rimasti invariati gli altri fascicoli assegnati al Magistrato; alla circostanza che proprio quel Giudice non aveva integralmente aderito alle richieste del Pubblico Ministero; alla coincidenza temporale della revoca con il deposito di un'ordinanza di accoglimento di una istanza difensiva di incidente probatorio avversata dalla Procura; all'immediata denuncia di tali fatti da parte della Camera Penale di Verbania e dell'Unione e alla reazione della Magistratura associata e degli Uffici giudiziari piemontesi che *"hanno inteso reagire rivendicando la correttezza formale di quel provvedimento ed anzi attribuendo all'Avvocatura la formulazione di accuse infondate"*

- a) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- b) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- c) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- d) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- e) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data, 14.6.2021

Il Presidente
